

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00267/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI nel ricorso numero di registro generale 267 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Elena Pinna, rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Mazza e Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Schirra in Cagliari, via Sonnino n. 169;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico come per legge per in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

di Cocco Debora, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con d.d. n. 498 del 28.4.2020, come modificato, per i posti comuni della Scuola primaria per la Regione Sardegna, denominato AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023500.28-10-2022, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati;
- e della graduatoria allegata denominata graduatoria primaria posto comune, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati;
- e del provvedimento di chiarimenti sul punteggio attribuito per i titoli posseduti dai candidati – Scuola primaria posti comuni denominato AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023588.28-10-2022 del 28.10.2022, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati;
- per quanto di ragione e ove occorresse, in via mediata, del bando recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria (Decreto n. 498)” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, ove mai fosse interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione e, quindi, nel senso di precludere l'assunzione e/o il collocamento all'interno della graduatoria di merito della ricorrente con un punteggio superiore;
- per quanto di ragione e ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a sistema inerenti alla procedura, laddove lesive in relazione alla procedura concorsuale;
- nonché dei verbali e di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, di parte ricorrente;

- nonché di tutti i contratti nelle more stipulati con altri aspiranti partecipanti alla procedura, precedenti la posizione del ricorrente in graduatoria, non conosciuti;
- per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche interno non conosciuto;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.7.2023:
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con il quale è stata approvata la nuova versione della graduatoria suppletiva di merito del concorso - indetto con d. d. n. 498 del 28.4.2020, come modificato, per i posti comuni della Scuola primaria per la Regione Sardegna- denominato AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013224.19-06-2023”, che ha integrato la graduatoria con i candidati che hanno superato la prova suppletiva, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati e le assegna la nuova posizione n. 151 nella graduatoria;
- della graduatoria allegata denominata “Graduatoria primaria posto comune-signed, che ha integrato la graduatoria con i candidati che hanno superato la prova suppletiva, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettantele sulla scorta dei titoli non valutati e le assegna la nuova posizione n. 151 nella graduatoria;
- di tutti i contratti nelle more stipulati con altri aspiranti partecipanti alla procedura, precedenti la posizione del ricorrente in graduatoria, non conosciuti;
- per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche interno non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

considerato che la difesa della ricorrente, in data 7.7.2023, ha rilevato quanto segue:

“con ricorso pendente al n. R.G. n. 267/2023 è stata impugnata la graduatoria di

merito del concorso e l'atto di approvazione della stessa nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati.

Il Collegio con Ordinanza Collegiale n. 124/2023 autorizzava i sottoscritti avvocati alla integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi nei confronti dei soggetti controinteressati.

Nelle more del processo sono intervenuti due ulteriori atti, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito primaria posto comune (modificata ed integrata a seguito dell'espletamento della prova suppletiva): - il provvedimento di approvazione della nuova graduatoria m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013224.19-06-2023;

- nonché la Graduatoria primaria posto comune-signed.. tali atti, legati da un vincolo di presupposizione/conseguenzialità a quelli originariamente impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi, rendono necessaria una difesa aggiuntiva delle ragioni dei medesimi e quindi presuppongono la proposizione di motivi aggiunti. Tuttavia, in considerazione del rilevante numero dei docenti controinteressati (che occupano la posizione dal posto n. 140 al n. 150 della graduatoria, che precedono la ricorrente nella stessa - cfr. doc. 16 bis), nonché in considerazione degli eccessivi costi che deriverebbero alla ricorrente per la notifica agli ulteriori controinteressati, si chiede che l'Ecc.mo TAR Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, anche eventualmente indicando le prescrizioni da seguire per l'effettuazione della stessa... ”;

ritenuta l'istanza suesposta accoglibile;

considerato che:

- la suddetta integrazione del contraddittorio va operata mediante la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti, per pubblici proclami, come prevede l'art. 49, comma 3, c.p.a.;*
- la predetta incombenza, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati,*

potrà essere adempiuta, come prevede l'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi quelli per via telematica o fax), attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale, Ufficio Terzo, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, di un apposito avviso contenente:

- a) copia di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
 - b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria contestata, con evidenziazione di quelli che risulterebbero pregiudicati da un eventuale esito positivo del ricorso;
 - c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui poter individuare ogni altra indicazione utile;
- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini suindicati, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente entro i 20 giorni successivi alla esecuzione della notificazione;
 - l'avviso dovrà restare pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale - Ufficio Terzo per almeno 30 giorni consecutivi;
 - la discussione del ricorso nel merito rimane allo stato confermata per l'udienza dell'8 novembre 2023;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la ricorrente a eseguire la notificazione del ricorso per pubblici proclami, come da motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il 12 luglio 2023.

Il Presidente
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO